

***Decorrenza della prescrizione e presunta stabilità del rapporto di lavoro:
un'importante svolta per la tutela del lavoro.***

A cura del Prof. Carmine Russo

Una fondamentale sentenza della Corte di Cassazione, depositata ieri (**6 settembre 2022, n. 26246**), riapre il diritto per i lavoratori del settore privato il cui rapporto di lavoro sia terminato a partire dal 2012 di richiedere il riconoscimento dei diritti maturati in costanza di rapporto di lavoro e che non erano stati fatti valere per presunta decorrenza dei termini di prescrizione.

Vediamo meglio di cosa si tratta.

La prescrizione - che è il termine entro il quale deve essere fatto valere un diritto maturato ma non riconosciuto dal datore di lavoro - è disciplinata dagli artt. 2935 e seguenti e, principalmente in materia di lavoro dall'art. 2948 n. 4 c.c. che fissa in cinque anni la prescrizione per crediti e diritti maturati. Il problema che qui interessa è quello di stabilire la data dalla quale far decorrere i cinque anni entro i quali il diritto possa essere fatto valere.

Con diverse pronunce della Corte Costituzionale è stato elaborato un principio di diritto secondo il quale la prescrizione decorre anche in costanza del rapporto di lavoro a partire dal giorno in cui il diritto era maturato solo per i rapporti di lavoro assistiti da stabilità, mentre nei rapporti di lavoro che non avevano tale garanzia normativa e di fatto la prescrizione decorre dalla estinzione del rapporto di lavoro.

La giustificazione di tale principio risiede nel fatto che i lavoratori il cui rapporto di lavoro non ha garanzie di stabilità possono decidere di non far valere i propri diritti durante il rapporto di lavoro per paura di ritorsioni o discriminazioni fino al licenziamento; mentre lavoratori il cui rapporto di lavoro sia stabile godono di una maggiore tranquillità garantita proprio dalla stabilità e quindi possono far valere il proprio diritto fin dal momento in cui sia maturato.

La norma discrimine tra sicurezza della stabilità e timore del licenziamento è stata individuata nell'art. 18 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) che nel suo dettato originario prevedeva il diritto alla reintegrazione in ogni caso di licenziamento illegittimo.

Come è noto, questa tutela è stata nel corso degli anni affievolita e molto spesso sostituita da una tutela risarcitoria di diverso ammontare a seconda dei casi. In particolare, l'affievolimento della tutela è avvenuto a mezzo della cd. Legge Fornero (l. n. 92/2012) e a mezzo del cd. Jobs Act (d.lgs. 23/2015).

Parte della giurisprudenza, compresa la Corte d'Appello di Brescia, da una cui pronuncia prende il via la sentenza che stiamo esaminando, aveva ritenuto che le modifiche apportate dalle leggi appena citate non avessero intaccato il cardine della tutela reintegratoria prevista dall'originario art. 18 St., sebbene lo avessero ristretto nel più limitato ambito del licenziamento discriminatorio o illecito. Secondo questa giurisprudenza, di conseguenza, anche a seguito di queste leggi, per i lavoratori del settore privato cui si applica l'art. 18 St. per quanto modificato, la prescrizione deve decorrere anche in costanza del rapporto di lavoro.

La Corte di Cassazione rifiuta questa interpretazione perché ritiene ormai troppo limitato l'ambito della tutela reintegratoria e valuta le modifiche apportate dalla legge Fornero e dal Jobs Act di portata tale da far maturare nel lavoratore una condizione psicologica di timore a far valere i propri diritti nel corso del rapporto di lavoro.

La conseguenza cui giunge la sentenza n. 26246/2022 è che di fatto siamo in presenza di un ampliamento dei casi in cui la prescrizione decorre a partire dalla estinzione del rapporto di lavoro, in quanto essa si applica anche a quei lavoratori che non hanno più la garanzia di stabilità assicurata dal testo originario dell'art. 18 St.

Sul piano della tutela dei diritti dei lavoratori si tratta di una svolta importante perché si riaprono i termini anche per quei lavoratori che non avevo fatto valere i propri diritti in costanza di rapporto di lavoro si sono visti opporre in tutto o in parte la decorrenza dei termini di prescrizione sulla base di una interpretazione che ora la Corte di Cassazione ribalta completamente, affermando il principio di diritto per cui:

“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c.,”.